



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati

Dr.ssa Ida CONTINO	Presidente f.f.
Dr. Francesco Antonio MUSOLINO	Consigliere
Dr.ssa Silvia SCOZZESE	Consigliere
Dr.ssa Stefania Anna DORIGO	Primo Referendario, relatore
Dr. Bruno LOMAZZI	Referendario
Dr. Tommaso MARTINO	Referendario

ha emesso la seguente

Deliberazione n. 53/2021

VISTO l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

VISTO il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003 n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il Regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art. 1, c. 166, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria 2006) che prevede l'obbligo per gli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni

regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

VISTO l'art. 6 del D.lgs. n. 149 del 6 settembre 2011;

VISTO l'art. 148-bis del D.lgs. n. 267/2000;

VISTA la legge n. 213 del 7 dicembre 2012 (G.U. n. 286 del 7 dicembre 2012, S.O. n. 206);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2016/INPR adottata nell'adunanza del 30 maggio 2016, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2015;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 6/SEZAUT/2017/INPR adottata nell'adunanza del 5 aprile 2017, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2016;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 16/SEZAUT/2018/INPR adottata nell'adunanza del 30 luglio 2018, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2017;

VISTA la nota n. 2652 del 10/04/2019, con la quale il magistrato istruttore ha chiesto al Comune di Molochio (RC) di fornire informazioni sulla gestione finanziaria del triennio 2015, 2016 e 2017;

VISTA la nota prot. 2573 del 10/06/2019 (prot. Corte dei conti n. 4650 del 12/06/2019) con la quale l'Ente ha fornito i chiarimenti richiesti;

VISTO il decreto n.7/2021 con il quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO, nella camera di consiglio del 24 marzo 2021, il relatore, Primo Ref. Stefania Anna DORIGO

FATTO

Il Comune di Molochio (RC) è stato destinatario della deliberazione n.39 del 21 marzo 2019 della Sezione Regionale di Controllo per la Calabria, relativa all'esame della situazione



stabilità interno, l'inosservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento, dall'art. 119, comma 6, della Costituzione nonché la violazione dei principi di sana gestione finanziaria e di irregolarità grave (ritenendosi tale una irregolarità che sia suscettibile di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti).

L'art. 148-bis TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che "qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria". Qualora invece gli esiti non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, la Corte segnala agli Enti le irregolarità contabili, anche se non "gravi", poiché sintomi di precarietà che, in prospettiva - soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali - possono comportare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

Inoltre, l'art. 6, c. 2, del D.lgs. n. 149/2011 dispone che, "qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del D.lgs. n. 267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto



Stante la natura del controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, dei contenuti della deliberazione adottata dalla Sezione regionale di controllo deve essere informato il Consiglio comunale.

2. Oggetto del controllo e metodologia di esame applicata dalla Sezione.

La Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 3/2019/INPR ha evidenziato che i controlli della Corte dei conti devono assicurare il confronto tra i parametri normativi e i risultati contabili in una prospettiva "dinamica", in modo tale che l'attività di controllo sia sempre finalizzata alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (Corte Costituzionale, sentenza n. 198/2012). Ad integrazione dei tradizionali controlli di legittimità-regolarità, dunque, l'attività di controllo delle Sezioni regionali deve essere in grado di rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati non solo le gravi irregolarità eventualmente riscontrate, ma anche l'effettiva situazione finanziaria che ne discende, in modo che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni correttive che ritengano più appropriate.

A tal fine, la predetta deliberazione raccomanda alle Sezioni territoriali di avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all'esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione, in modo da collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/rendicontazione/correzione di competenza dell'ente ed ampliare il concreto margine d'azione di queste ultime.

La Sezione delle Autonomie evidenzia che, a tal fine, potranno essere impiegate *"metodologie di controllo che riducano quanto più possibile il disallineamento temporale tra l'esercizio in corso di gestione e le verifiche operate dalle Sezioni regionali di controllo. In questa prospettiva, ad esempio, potranno essere esaminate congiuntamente più annualità, a partire dall'ultimo rendiconto disponibile, qualora non sia stato possibile, per gli esercizi precedenti, portare a completamento l'esame dei documenti contabili di tutti gli enti territoriali di competenza di una Sezione regionale di controllo. Siffatta modalità consente di eliminare il divario temporale di cui si è fatto cenno e di avvicinare le analisi all'attualità nel quadro del ciclo di bilancio (previsione-rendiconto-previsione) e in conformità ai principi contabili e alla giurisprudenza della Corte costituzionale in precedenza richiamati"* (cfr. deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR).



nell'attuazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio"

Autonomie n.31/SEZAUT/2016).

L'eventuale *extradeficit* derivante dalle operazioni di riaccertamento straordinario poteva essere ripianato dall'Ente, con delibera di Consiglio Comunale, in un arco temporale non superiore a 30 anni, secondo le modalità previste dal D.M. 2 aprile 2015.

L'Ente, in allegato alla nota n.2573/2019, ha trasmesso la delibera di Giunta Comunale n.29 del 27 aprile 2015, dalla quale si evincono le seguenti risultanze.

Risultato di amministrazione all'1.1.2015.

Il Comune dichiara, al 31.12.2014, un risultato di amministrazione di € 650.056,41.

A seguito del riaccertamento straordinario, adottato con delibera G.C. n.29 del 27 aprile 2015, il risultato di amministrazione all'1.1.2015, tenendo conto degli accantonamenti e vincoli, è di € -656.612,55¹. Con delibera del Consiglio Comunale n.13 del 29 giugno 2015 il Comune ha provveduto al ripiano del disavanzo di amministrazione in 30 anni, con quote annuali di € 21.887,08.

Con riferimento alla composizione del risultato di amministrazione, si evidenzia la presenza del solo accantonamento del FCDE, di € 568.836,61. Pertanto, si rileva l'assenza di appositi accantonamenti per fondo contenzioso, rischi e/o passività potenziali e indennità di fine mandato, secondo quanto previsto dall'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 punto 5.2 lett. h) e i). Ugualmente assenti sono stati i vincoli a qualsiasi titolo e la destinazione di somme finalizzate ad investimenti. Si rammenta che il fondo indennità di fine mandato rappresenta una spesa potenziale, in quanto sarà erogata alla fine del mandato del Sindaco, per cui l'Ente, all'1.1.2015, avrebbe dovuto eliminare il residuo passivo e farlo confluire nell'avanzo accantonato. A far data dall'esercizio 2015 era necessario, invece, prevedere in bilancio (missione 20), un apposito accantonamento, denominato "fondo spese per indennità di fine mandato del Sindaco". Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile.

¹ Con riferimento al riaccertamento straordinario, sul versante dei residui attivi, risultano cancellati definitivamente residui attivi per € 1.224.385,08, mentre risultano cancellati e reimputati residui attivi per € 627.128,63; con riferimento ai residui passivi risultano cancellati definitivamente residui per € 486.552,73, mentre risultano cancellati e reimputati residui passivi per € 967.471,97. Le reimputazioni hanno avuto riguardo al 2015 e riguardano i residui di parte capitale.



chiarimenti richiesti in merito alle incongruenze rilevate tra i dati dichiarati dal Comune di Catanzaro e i dati riversati sul SIOPE, specificando di aver provveduto ad effettuare le relative segnalazioni ed integrazioni.

L'Ente non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria e non ha utilizzato fondi vincolati per il finanziamento di spese correnti.

Sempre con riferimento alla situazione di cassa, nella nota di risposta n.2573/2019 risulta che il Comune, nell'esercizio 2016, è stato destinatario di procedure esecutive derivanti da atto di pignoramento presso terzi per un importo di € 49.921,40 a seguito della sentenza n.180/2015 emessa dal Tribunale di Palmi sezione civile a definizione di un giudizio proposto nei confronti del Comune di Molochio. Pertanto, l'Ente ha provveduto al riconoscimento del relativo debito fuori bilancio (deliberazione Consiliare n. 41 del 20 dicembre 2016).

IV. ANALISI DEI FLUSSI DI CASSA IN ENTRATA E IN USCITA; CAPACITÀ DI RISCOSSIONE; CAPACITÀ PROGRAMMATORIA.

Nella delibera n. 39/2019 la Sezione ha evidenziato la presenza, nel triennio in esame, di difficoltà nella riscossione delle entrate di parte corrente: in particolare le riscossioni di parte corrente in conto residui negli anni 2015, 2016 e 2017 non risultavano soddisfacenti, attestandosi in media su valori del 20% per i titoli I e II e intorno al 10% per il titolo III; per le riscossioni in conto competenza, si rilevavano evidenti difficoltà di riscossione soprattutto per le entrate extratributarie, i cui introiti (17,06% dell'accertato nel 2015, 7,52% nel 2016 e 15,05% nel 2017) risultavano sempre irrisori.

In merito al tale aspetto il Comune, nella nota n.2254/2019, ha comunicato i seguenti chiarimenti e misure correttive: *"l'ufficio tributi nell'anno 2015 versava in una situazione di assoluta inefficienza, in particolare per quanto riguarda la riscossione dei canoni idrici. Infatti le ultime letture rilevate risalivano al mese di gennaio 2012 e le ultime fatture inviate ai contribuenti erano quelle relative al canone idrico 2011. I sistemi e le procedure di riscossione risultavano, inoltre, influenzate negativamente dall' assoluta carenza/inefficienza delle procedure di bonifica, aggiornamento e rettifica delle banche dati tributarie, da cui derivava la crescita esponenziale, negli anni, di posizioni prive di elementi identificativi fondamentali; nonostante questo risultano emesse le liste di carico con relativo accertamento dell'entrata. Ravvisata la necessità di procedere alla riscossione dei residui iscritti bilancio, onde evitare prescrizione e/o decadenza del credito, è stato*



o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse al fine di rendere attendibili i documenti predisposti.

V. ANALISI DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E DELLA SUA COMPOSIZIONE.

La magistratura contabile, nell'ambito delle verifiche condotte sui rendiconti degli enti locali, annette molta importanza alla corretta quantificazione del risultato di amministrazione, che è indice in grado di esprimere la misura della salute finanziaria dell'Ente: se il bilancio consuntivo chiude con un risultato di amministrazione negativo, tale disavanzo, accertato ai sensi dell'articolo 186 T.U.E.L., è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto e deve essere ripianato secondo le previsioni dell'art. 188 T.U.E.L..

Di seguito si riportano i dati, trasmessi dall'Ente in sede di istruttoria (punti 5 e 6 della nota istruttoria), concernente la determinazione e l'evoluzione del risultato di amministrazione negli esercizi 2015, 2016 e 2017.

ANALISI RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Risultato di amministrazione	Gestione 2015			Gestione 2016			Gestione 2017		
	residui	competenza	totale	residui	competenza	totale	residui	competenza	totale
Fondo cassa al 1/1			644.758,02			634.294,86			561.281,89
Riscossioni	577.246,32	1.885.064,50	2.462.310,82	460.657,03	1.388.348,60	1.849.005,63	592.009,56	1.495.069,91	2.087.079,47
Pagamenti	735.959,27	1.736.814,71	2.472.773,98	494.450,39	1.427.569,31	1.922.019,70	677.826,13	1.625.842,58	2.303.668,71
saldo di cassa al 31/12			634.294,86			561.280,79			344.692,65
Pagamenti x azioni esecutive non regolarizzate									
Fondo cassa al 31/12			634.294,86			561.280,79			344.692,65
Residui attivi	1.131.536,46	1.115.290,20	2.246.826,66	1.706.516,23	1.055.373,88	2.761.890,11	1.975.520,07	682.991,31	2.658.511,38
Residui passivi	439.413,07	1.266.890,16	1.706.303,23	1.106.314,53	821.437,32	1.927.751,85	1.226.784,61	452.173,14	1.678.957,75
FPV spesa corrente									
FPV spesa conto capitale						23.194,96			43.194,96
Risultato amministrazione 31/12			1.174.818,29			1.372.224,09			1.281.051,32

Il risultato di amministrazione, nel triennio in esame, presenta un andamento sempre positivo: € 1.174.818,29 nel 2015, € 1.372.224,09 nel 2016 e € 1.281.051,32 nel 2017. Tali



Andando ad analizzare i principali vincoli e accantonamenti che gravano *ex lege* sul risultato di amministrazione, un peso rilevante assume il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE), che costituisce uno dei pilastri della contabilità armonizzata (cfr. SS.RR., n. 26/2016/EL) ed è finalizzato a mitigare il rischio di mancata escussione dei residui attivi dell'Ente attraverso un accumulo prudenziale di risorse.

Osservando l'andamento del FCDE, si rileva un incremento dello stesso negli esercizi in esame: FCDE allo 01/01/2015 € 568.836,61; al 31/12/2015 € 648.836,61, al 31/12/2016 € 843.423,00, al 31/12/2017 € 1.058.646,00. Come risulta dall'allegato D della nota dell'Ente n. 2573/2019, il fondo crediti di dubbia esigibilità del rendiconto 2015 è stato calcolato seguendo il metodo semplificato. Con riferimento agli esercizi 2016 e 2017 sono stati trasmessi i prospetti di determinazione del FCDE nei quali risultano indicate le entrate per tipologia (non per singola voce) e l'indicazione delle percentuali (già determinate) da applicare. Il Comune ha attestato di aver fatto ricorso al metodo della media semplice, di aver applicato una percentuale di abbattimento dei residui del 49,73% e di aver utilizzato le seguenti entrate: Tassa Rifiuti, Proventi del Servizio idrico integrato, proventi cimiteriali.

Nei prospetti di calcolo del FCDE per gli esercizi 2016 e 2017, trasmessi dall'Ente, non risultano indicate le entrate per tipologia, dunque non è possibile verificare gli accantonamenti effettuati per singola entrata. Tuttavia, tenendo conto di quanto attestato dal Comune nella nota n. 2573/2019, la Sezione ha calcolato, per il rendiconto 2016, le quote di accantonamento per le voci TARSU e Servizio Idrico ("abbattute" del 49,73%). Con riferimento alla Tarsu, i residui al 31.12.2016 ammontano ad € 1.015.502,28; la percentuale media di riscossione dei residui degli esercizi precedenti (con applicazione della % di abbattimento fino al 2014) è del 27,11%; pertanto la percentuale di accantonamento risulta del 72,89%. Applicando tale percentuale ai residui al 31.12.2016, il FCDE da accantonare per la Tarsu risulta di € 740.238,72. Con riferimento al SII, i residui al 31.12.2016 ammontano ad € 883.463,00; la percentuale media di riscossione dei residui degli esercizi precedenti (con applicazione della % di abbattimento fino al 2014) è del 12,66%; pertanto, la percentuale di accantonamento risulta dell'87,34%. Applicando tale percentuale ai residui al 31.12.2016, il FCDE da accantonare per il SII risulta di € 771.625,74. Sommando gli importi del FCDE di entrambe le voci, il FCDE complessivo per l'esercizio 2016 avrebbe dovuto essere almeno di € 1.514.864,46. Dunque, il FCDE relativo all'esercizio



ripianare eventuali deficit occulti ai sensi dell'art. 188 T.U.E.L., a partire dal bilancio preventivo 2021-2023.

VI. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV).

L'efficace avvio della c.d. contabilità armonizzata, introdotta dal D. Lgs. n. 118/2011, presuppone, oltre che una corretta rappresentazione dei residui attivi e passivi secondo le regole della "competenza finanziaria potenziata", la puntuale e veritiera stima di nuove grandezze - quali il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) e il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) - che, come visto, incidono sulla quantificazione e sulla rappresentazione del risultato di amministrazione.

In particolare, il punto 5.4 dell'All. 4/2 al D.Lgs n. 118/2011 recita testualmente: "Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse".

La Sezione delle Autonomie ha pure più volte evidenziato (cfr. in particolare deliberazioni n. 4/SEZAUT/2015 e n. 9/SEZAUT/2016) che il FPV è uno strumento fondamentale per il rafforzamento della funzione programmatica e ciò rende necessario che lo stesso sia finanziato da entrate regolarmente accertate e imputate in applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata.

Per verificare la corretta determinazione del fondo, dunque, risulta evidente che per le spese di investimento è indispensabile disporre di adeguati "cronoprogrammi".

Il Comune ha trasmesso il seguente prospetto dell'evoluzione del Fondo Pluriennale Vincolato:

EVOLUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO						
	01/01/2015	31/12/2015	01/01/2016	31/12/2016	01/01/2017	31/12/2017
fpv di parte corrente						

previsto dall'art.193 del D.Lgs. 267/2000, l'ente ha l'obbligo di adottare tempestivamente i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di oneri aggiuntivi che potrebbero determinare danno erariale. L'ente deve quindi provvedere immediatamente al finanziamento del debito riconosciuto e al relativo pagamento (anche con rateizzazione triennale). Il Comune, con la nota n. 2573/2019, ha indicato la presenza dei seguenti debiti fuori bilancio:

- Debiti fuori bilancio riconosciuti nell'anno 2016 € 49.921,40 (debito derivante da pignoramento), finanziati con fondi comunali.
- Risultano poi DFB ancora da riconoscere di € 213.392,72.

Al riguardo si deve richiamare quanto sopra esposto in merito all'obbligo dell'Ente di adottare tempestivamente i provvedimenti di riconoscimento dei DFB. Anche con riferimento al DFB riconosciuto nell'esercizio 2016 appare chiaro che, pur in presenza di un titolo esecutivo (l'Ente stesso ha affermato che il pignoramento deriva da una sentenza del 2015) il Comune non ha riconosciuto tempestivamente il DFB, dunque il creditore ha fatto ricorso alla procedura esecutiva. Occorre che l'Ente indichi la tipologia dei debiti ancora da riconoscere e se abbia avviato la procedura di riconoscimento degli stessi (in tal caso si chiede anche la trasmissione della eventuale delibera di riconoscimento). In caso contrario occorre motivare l'inadempimento.

P.Q.M.

La Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Calabria

ACCERTA

le seguenti criticità:

- 1) Possibile sottostima del c.d. maggior disavanzo a motivo della omessa determinazione, all'1.1.2015, dell'accantonamento per fondo contenzioso, per indennità di fine mandato, nonché dei vincoli previsti dalla vigente normativa;
- 2) Persistente difficoltà nelle riscossioni dei residui di parte corrente e, per il titolo III, nelle riscossioni di competenza, nonché scarsa capacità programmatica dei flussi di cassa;
- 3) Possibile sottostima dei disavanzi di amministrazione negli esercizi in esame, a causa della probabile sotto-quantificazione del FCDE con riferimento all'esercizio 2016;

trasmessa via PEC a cura della Segreteria:

- al Presidente del Consiglio comunale di Molochio (RC) per l'inserimento nell'ordine del giorno della prima seduta utile;

- al Sindaco e all'Organo di Revisione del Comune di Molochio (RC).

pubblicata, dall'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013, comunicando, a questa Sezione, tale adempimento nei 30 giorni successivi alla pubblicazione.

Così deliberato, in Catanzaro, nella Camera di consiglio del giorno 24 marzo 2021

Il Relatore

Stefania Anna DORIGO
STEFANIA ANNA
DORIGO
CORTE DEI CONTI
24.03.2021
11:57:50 CET

Il Presidente f.f.

Ida CONTINO
IDA
CONTINO
CORTE DEI
CONTI
24.03.2021
15:21:30
CET

Depositata in segreteria il **24 MAR 2021**

Il Direttore della segreteria

Elena Russo



**CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA CALABRIA**

PER COPIA CONFORME

Si attesta che la presente copia composta
di n. 20 fogli è conforme all'originale
depositato in segreteria

Il Direttore di Segreteria
Catanzaro, **24 MAR 2021**

